

Sommario: 1. Il diritto di accesso nella L. 241/1990. - 2. La tutela giurisdizionale. - 3. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. - 4. Gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP). - 5. Regolamento esecutivo della normativa in materia di accesso. - 6. La riservatezza e l'accesso.

1. IL DIRITTO DI ACCESSO NELLA L. 241/1990

A) Introduzione

Il diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, è stato sancito quale principio generale dell'ordinamento giuridico ad opera della L. 241/1990 ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'art. 22 della L. 241/1990 specifica che le **finalità** perseguite dalla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi sono l'assicurazione dell'*imparzialità* e della *trasparenza* dell'azione amministrativa.

Con la enunciazione di tale obiettivo, il legislatore ha chiarito che la *conoscibilità* degli atti della P.A. rappresenta uno strumento indispensabile ai fini della verifica della *correttezza* dell'operato dei pubblici poteri e dell'individuazione dei *favoritismi* e delle *collusioni* in cui gli stessi incorrono.

Per quanto riguarda la **trasparenza**, essa attribuisce ai cittadini il potere di esercitare un *controllo democratico* sull'operato dei soggetti pubblici, al fine di verificarne la conformità agli *interessi sociali* ed ai *precetti costituzionali*. Tale risultato è conseguibile con il concorso di altri strumenti predisposti sostanzialmente dalla L. 241/1990, quali l'obbligatorietà della motivazione del provvedimento amministrativo e la partecipazione dei privati al procedimento.

Come autorevole dottrina ha evidenziato il diritto di accesso può essere esercitato anche una volta che il procedimento sia stato concluso e in questa ipotesi si parla di accesso esoprocedimentale distinto dall'accesso endoprocedimentale che fa invece riferimento all'accesso esercitato all'interno del procedimento (CASSETTA).

Ai sensi dell'art. 22, la **titolarità** del diritto di accedere ai documenti amministrativi compete esclusivamente ai soggetti che vi abbiano specifico interesse (l'interesse deve essere serio, concreto e personale) in relazione alla tutela di una *situazione giuridicamente rilevante*, ossia ai portatori di una *situazione qualificata e differenziata* (diritto soggettivo, interesse legittimo ed interesse diffuso), con conseguente esclusione dei titolari di meri interessi di fatto.

?

Ai fini del diritto di accesso cosa si intende per documento amministrativo?

Il legislatore italiano non ha ritenuto di addivenire ad una elencazione tipologica dei documenti accessibili, ma ha preferito dargli una definizione generale: *è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da un pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.*

B) Soggetti obbligati a consentire l'accesso

Sono obbligati (**soggetti passivi**) a consentire l'esercizio del diritto di accesso in base all'art. 23 L. 241/1990, come modificato dall'art. 4 della L. 265/1999:

- le **pubbliche amministrazioni**. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni vanno ricompresi tutti gli apparati organizzativi centrali e periferici dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle città metropolitane, degli enti pubblici in genere;
- gli **enti pubblici**. In tale gruppo vanno ricompresi anche gli *enti pubblici economici* relativamente allo svolgimento dell'attività di diritto pubblico, come rimarcato dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato con parere n. 7 del 17-2-1987. Sul punto merita segnalare la pronuncia del T.A.R. Lombardia, sez. III, 3-3-1998, n. 440 secondo cui «*il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti di soggetti che, pur non essendo qualificabili come enti pubblici, costituiscano soggetti pubblici amministrativi, ossia organismi di diritto pubblico alla stregua della normativa comunitaria*». Ammessa la configurabilità in astratto di enti pubblici organizzati in forma societaria, è necessario accertare, in

sede di concreta verifica dell'accessibilità o meno di determinati atti, che il regime giuridico cui la singola società è sottoposta si caratterizzi per la previsione di regole di organizzazione e funzionamento che, oltre a costituire una consistente alterazione del modello societario tipico, rivelino, al tempo stesso, la completa attrazione nell'orbita pubblicistica dell'ente societario;

- i **gestori di pubblici servizi**. L'originario art. 23 della legge 241/1990 parlava di concessionari di pubblici servizi, ossia di quei soggetti privati legittimati, in virtù di un provvedimento concessorio, allo svolgimento di attività pubbliche.

Anche nei confronti di tali soggetti è stato escluso l'accesso per la mera attività di diritto privato della P.A. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10-6-1996, n. 1204).

In definitiva sul punto, può dirsi che l'accesso è consentito:

- a) nei casi in cui una norma imponga al **gestore di pubblico servizio*** l'attivazione di procedimenti, anche in merito alla scelta del contraente;
 - b) con riferimento alle modalità con cui è materialmente gestito il servizio pubblico ed alle circostanze attinenti all'organizzazione dello stesso;
 - c) in relazione all'ulteriore attività in cui si manifesti un interesse prevalente rispetto a quello imprenditoriale;
- le **aziende autonome e speciali**. Trattasi di organismi atipici, normalmente privi di personalità giuridica, ma dotati di una propria organizzazione amministrativa, incardinati nell'amministrazione statale, adibiti all'esercizio di attività ed alla gestione di servizi di carattere tecnico-economico e di enti di gestione di pubblici servizi locali, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e statutaria;
 - l'**autorità di garanzia e di vigilanza**. La conclusione a cui sono pervenute la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie è nel senso dell'applicabilità generale dell'accesso alle autorità. Rispetto a tali organismi, il richiamo all'art. 24 L. 241/1990, contenuto nel novellato art. 23, vale ad individuare i casi nei quali l'accesso è escluso e gli atti ulteriori che vanno adottati perché il diritto di accesso possa diventare operativo;
 - l'**amministrazione comunitaria**. Con il trattato di Amsterdam il diritto di accesso ha trovato una diretta collocazione nel testo del Trattato CE,

attraverso l'aggiunta di un nuovo articolo (255). In attuazione di tale articolo è stato adottato il regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Tale regolamento stabilisce che *qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto ad accedere ai documenti delle istituzioni; stessa possibilità può essere concessa dalle istituzioni anche alle persone fisiche giuridiche non appartenenti ad alcuno Stato membro*;

- le **imprese di assicurazione**. Ai sensi dell'art. 126 del **D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)**, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto di accesso *non è consentito* quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È, invece, *sospeso* in pendenza di controversie giudiziarie tra l'impresa ed il richiedente;
- in materia di informazione ambientale, il **D.Lgs. 195/2005**, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'**informazione ambientale** impone all'autorità pubblica (fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso elencati all'art. 5) di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. L'informazione ambientale deve essere data entro 30 giorni dalla data della richiesta ovvero entro 60 giorni, nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il termine di 30 giorni.

C) Limiti del diritto d'accesso

L'art. 24 (mod. dalla L. 15/2005) prevede una serie di **limiti all'esercizio del diritto d'accesso**.

Si evidenziano in prima battuta quelli sanciti direttamente dal legislatore senza che residui in capo alla P.A. alcun margine discrezionale di apprezzamento. Ove ricorra uno di tali limiti, finalizzati alla salvaguardia di inte-

ressi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all'interesse alla conoscenza degli atti amministrativi, la P.A. è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso.

Trattasi di limiti riguardanti: i documenti coperti da *segreto di Stato* (a norma dell'art. 12, L. 801/1977); i procedimenti previsti dal D.L. 81/1991 recante norme in materia di *sequestri di persona e di protezione dei testimoni di giustizia* (conv. con modif. dalla L. 82/1991 e succ. modif.); i documenti coperti da *segreto o divieto di divulgazione* altrimenti previsto dall'ordinamento (vedi art. 9, L. 121/1981 in materia di pubblica sicurezza) e i documenti esclusi dal diritto di accesso per mezzo di appositi regolamenti governativi, al fine di *salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati, la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese*.

È prevista l'esclusione del diritto di accesso altresì nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di *atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione*, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei *procedimenti selettivi*, nei confronti dei *documenti amministrativi* contenenti *informazioni di carattere psicoattitudinale* relativi a terzi.

Il citato comma 6 del nuovo art. 24 L. 241/1990 attribuisce poi al Governo il potere di **limitare ulteriormente** il diritto di accesso emanando un apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 L. 400/1988, che disponga casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi.

Le ipotesi nelle quali il Governo può esercitare questo rilevante potere sono oggi cinque, individuate con maggiore precisione rispetto al testo precedente della norma e corrispondenti ad altrettanti «beni giuridici tutelati»: quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla divulgazione dei documenti possa derivare una lesione, specifica e individuata, *alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali*, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai *processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria*; quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le *azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico*, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; quando i documenti riguardino *la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi*,

imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

2. LA TUTELA GIURISDIZIONALE

Il quinto ed il sesto comma dell'art. 25 L. 241/1990 assicurano agli interessati una tutela giurisdizionale rapida ed efficiente nei riguardi sia dei dinieghi espliciti, che delle inerzie amministrative. Si stabilisce, a tal fine, che sia nell'ipotesi di diniego esplicito, sia in quella di inerzia protrattasi oltre i 30 giorni, l'interessato è legittimato all'esperimento del ricorso, nel termine di 30 giorni, al T.A.R., che dovrà pronunciarsi in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.

Inoltre la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 25 citato prevede (in caso di rifiuto espresso o implicito o di differimento dell'accesso) la possibilità di ricorrere nello stesso termine (in alternativa al ricorso al T.A.R.), al **Difensore civico competente per ottenere che venga riesaminata la determinazione**. Se quest'ultimo ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica all'autorità disponente che dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza l'accesso è consentito.

Nello stesso art. 25 si precisa che la competenza del Difensore civico è ristretta agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, mentre nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato il ricorso per riesame è inoltrato presso la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 27 L. 241/1990.

Sempre nell'ottica della facilitazione della tutela, giova ricordare che il comma 5bis, art. 25, L. 241/1990 stabilisce che il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore e l'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un suo dipendente. Questi deve essere in possesso della qualifica di dirigente e deve essere autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. Si tenga altresì presente che ciò non fa venire meno le regole generali sulla notifica dei ricorsi contro gli atti delle amministrazioni statali

(R.D. 1611/1933) ovvero specificamente la necessità di notificare il ricorso all'Avvocatura dello Stato (cfr. **C.d.S., sez. IV, sent. n. 257 del 23-1-2003**).

La norma non precisa se la **decisione del G.A. di disvelare (o meno) il contenuto dell'atto** abbia natura di *sentenza, ordinanza o decreto*. Tuttavia, il carattere decisorio della pronuncia induce a ritenere che si tratti di una *sentenza*. Pertanto, a fronte di comportamenti della P.A. omissivi o elusivi del giudicato, l'interessato potrà ottenere tutela ricorrendo al giudizio di ottemperanza.

3. LA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Al fine di vigilare sulla effettiva attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività amministrativa, è stata istituita, a mente dell'art. 27 della L. 241/1990, la *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*.

Tale organo, *nominato con decreto presidenziale*, è adibito:

- alla *vigilanza* sull'attuazione del principio di *piena conoscibilità* dell'attività della P.A.;
- alla *predisposizione* di una *relazione annuale sulla trasparenza dell'attività amministrativa*, da comunicarsi alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- all'invio al Governo di *proposte* in ordine a modifiche legislative funzionalizzate ad una *più ampia garanzia del diritto di accesso*;
- all'adozione di *misure sostitutive* nel caso di prolungato inadempimento dell'obbligo ivi previsto da parte delle amministrazioni interessate.

È da ricordare inoltre che il novellato art. 25, L. 241/1990, prevede, accanto al ricorso dinanzi al difensore civico, la possibilità di chiedere alla Commissione il *riesame sugli atti di diniego delle amministrazioni statali* e ne disciplina la procedura.

Ancora, l'art. 10 del **D.P.R. 184/2006** prevede che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha facoltà di:

- esprimere pareri per coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24 comma 2 della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
- decidere i ricorsi presentati dinanzi ad essa avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso, ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, nonché i ricorsi dei controinteressati avverso le determinazioni che consentono l'accesso.

Il Governo può acquisire il parere della Commissione ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione e di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

4. GLI UFFICI PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

Una significativa accelerazione verso la piena attuazione del diritto di accesso si è avuta con l'istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP).

In particolare, l'art. 11 D.Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della propria struttura organizzativa individuano gli uffici per le relazioni con il pubblico.

Detti uffici provvedono:

- a) ad un servizio di utenza per consentire il diritto di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ad informare l'utenza relativamente agli atti ed allo stato dei procedimenti;
- c) ad una ricerca e ad un'analisi finalizzate alla formulazione di proposte indirizzate alla propria amministrazione, ed inerenti gli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

Allo scopo di garantire l'idoneità professionale ed attitudinale dei soggetti deputati all'assolvimento di tale incarico, il terzo comma della norma in parola dispone che agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con adeguata qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

5. REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACCESSO

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, il Governo con il **D.P. R. 184/2006**, ha adottato il regolamento che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

In base alle nuove prescrizioni il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato nei confronti di tutti i **sogetti di diritto pubblico**; nei confronti di tutti i **sogetti di diritto privato** limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia **un interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso. La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, qualora individua soggetti controinteressati, invita l'interessato a presentare **richiesta formale di accesso** ed è tenuta a dare **comunicazione** agli stessi, inviando copia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare **motivata opposizione**, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, una volta accertata l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso **può essere esercitato in via informale** mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. In tal caso il richiedente deve **indicare** gli estremi del documento oggetto della richiesta, o gli elementi che ne consentano l'individuazione; **specificare** e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; **dimostrare** la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

La richiesta è accolta **mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, o altra modalità idonea. Ove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.**

Le pubbliche amministrazioni assicurano **che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica.**

Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa s'intende respinta. Il nuovo articolo 24 L. 241/1990 prevede che l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. La possibilità di differire l'accesso ai documenti consente ai soggetti passivi dello stesso di evitarne l'ostensione sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa ovvero esporre a rischio gli interessi che le disposizioni concernenti gli atti sottoposti a segreto mirano a salvaguardare. Il differimento è disposto specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata. Si ricorda, infine, che il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, devono essere motivati (art. 9 D.P. R. 184/2006).

6. LA RISERVATEZZA E L'ACCESSO

Il riconoscimento del **diritto alla riservatezza** come limite all'accesso dà il via all'avvento nel diritto amministrativo di un diritto battezzato relativamente di recente in sede civilistica, imponendo al giudice amministrativo un'opera di delicata mediazione tra interessi della collettività ed aspirazione del singolo a non subire intrusioni nella sua sfera di *privacy*.

Al di là dei casi specifici, il *principio generale* che si ricava è quello della *conciliazione delle due esigenze*: ammettere sì l'accesso, ma con modalità ed accorgimenti tecnici tali da non frustrare l'esigenza di riservatezza.

Laddove, invece, tali accorgimenti non siano praticabili, muovendo dal presupposto secondo cui la legge n. 241, nel sancire come regola la pubblicità dell'azione amministrativa, capovolge i principi di segretezza, tra accesso e riservatezza è data prevalenza al primo ove necessario per la cura o la difesa di interessi giuridici, **sebbene limitatamente alla possibilità di mera visione**.

Tendenza comunque recepita dal revisore che al comma 7 del novellato art. 24 della L. 241/1990 stabilisce che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei tempi previsti dall'articolo

60 del D.Lgs. 196/2003 (**Codice della privacy**), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Si prevede che «*se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti alla tutela dei dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere s'intende reso*».

In caso di ricorso al Garante relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, riguardante l'accesso ai documenti amministrativi (v. D.Lgs. 196/2003, artt. 145 segg., 154, 157, 158, 159 e 160), il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e in ogni caso per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. L'art. 17, comma 2, della novella abroga, poi, il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 205/2000, e sopprime il terzo periodo dell'articolo 21, comma 1, legge 1034/1971, pur recependone sostanzialmente i contenuti, concernenti l'introduzione di un rito «incidentale» in materia di accesso e la rappresentanza delle parti, avendoli inclusi — per ragioni di coerenza sistematica — nella onnicomprensiva disciplina di cui al nuovo art. 25, ai commi 5 e *5bis*.

In particolare, in pendenza di un ricorso presentato al TAR, il ricorso per l'accesso può essere proposto con istanza presentata al Presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, ed è deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione resta appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, che decide negli stessi termini e modalità (art. 25, comma 5, L. 241/1990).

Nei giudizi in materia di accesso, inoltre, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore e la P.A. può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (art. 25, comma *5bis*, L. 241/1990).

Per quanto riguarda i **poteri del giudice amministrativo**, si prevede poi che il medesimo, sussistendone i presupposti, possa ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, mentre in precedenza tale potere era limitato ai soli casi di totale o parziale accoglimento del ricorso (nuovo art. 25, comma 6, L. 241/1990).